

Bruxelles, 25 maggio 2018
(OR. en)

9313/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0170 (COD)**

**GAF 20
FIN 405
CODEC 849**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	25 maggio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 338 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 338 final.

All.: COM(2018) 338 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.5.2018
COM(2018) 338 final

2018/0170 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF

{SWD(2018) 251 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La Commissione persegue un ambizioso programma legislativo volto a rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Nel luglio 2017 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato la direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale

Nell'ottobre 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (EPPO). L'istituzione della Procura europea è una priorità fondamentale della Commissione nei settori della giustizia penale e della lotta contro le frodi a danno del bilancio dell'Unione. La Procura europea modificherà profondamente il panorama istituzionale dell'UE in materia di lotta antifrode: essa avrà infatti il potere di svolgere indagini penali e di esercitare l'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali degli Stati membri partecipanti. La Procura europea dovrebbe favorire una politica più coerente ed efficace in materia di azione penale contro i reati a danno del bilancio dell'Unione, che consentirebbe di aumentare il numero di azioni penali e di condanne, nonché il tasso di recupero dei fondi.

A seguito dell'adozione del regolamento che istituisce la Procura europea, occorre adattare il regolamento n. 883/2013 che disciplina le indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

L'OLAF è stato istituito nel 1999 con il compito, in particolare, di svolgere indagini amministrative nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Nell'ambito del suo mandato amministrativo, l'OLAF indaga su casi di irregolarità amministrative ma anche su comportamenti illeciti. L'Ufficio svolge un ruolo significativo nella lotta contro la frode, la corruzione e altre attività illecite attraverso le proprie indagini volte a consentire recuperi finanziari, procedure disciplinari ed amministrative, nonché rinvii a giudizio e azioni giudiziarie. L'OLAF ha sfruttato la propria competenza in materia di indagini in un contesto segnato dalla costante evoluzione delle frodi a danno del bilancio dell'Unione. Ha gestito un numero crescente di indagini, che hanno comportato un aumento del numero di raccomandazioni formulate e di importi dei quali è stato raccomandato il recupero.

Nel settore della frode, la creazione della Procura europea rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla situazione attuale. Attualmente l'OLAF svolge indagini amministrative esercitando poteri amministrativi limitati rispetto alle indagini penali. Quando individua possibili reati, l'Ufficio può unicamente rivolgere una raccomandazione alle autorità giudiziarie nazionali, senza tuttavia ottenere garanzie in merito all'avvio di un'indagine penale. In futuro, negli Stati membri partecipanti, esso segnalerà tali presunti reati alla Procura europea, collaborando con essa nell'ambito delle sue indagini.

Il regolamento che istituisce la Procura europea contiene già disposizioni volte a disciplinare le relazioni fra la Procura e l'OLAF, che si fondano sui principi di stretta cooperazione, scambio di informazioni, complementarità e assenza di sovrapposizioni. Il regolamento n. 883/2013 deve tener conto di tali norme, integrandole. L'adeguamento del quadro giuridico dell'OLAF prima che la Procura europea diventi operativa costituisce pertanto il principale fattore alla base della modifica del regolamento n. 883/2013. Al fine di garantire un'agevole transizione verso il nuovo quadro, il regolamento modificato dovrebbe entrare in vigore prima che la Procura diventi operativa (si prevede per la fine del 2020).

Sia la Procura europea che l'OLAF hanno il compito, nell'ambito dei rispettivi mandati, di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. Mentre la Procura europea condurrà indagini penali volte a indagare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori e i complici di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, l'OLAF continuerà a svolgere indagini amministrative tese in primo luogo ad agevolare il recupero amministrativo e a evitare un ulteriore pregiudizio alle finanze dell'UE attraverso misure amministrative. Pertanto, pur convergendo verso un obiettivo comune, le attività della futura Procura europea e quelle dell'OLAF ruotano attorno a basi distinte.

L'OLAF continuerà altresì a svolgere le proprie indagini, come già avviene, negli Stati membri che in questa fase non partecipano alla Procura europea. In tali Stati membri, le autorità nazionali, così come l'OLAF, dovrebbero contribuire a creare le condizioni atte a garantire una tutela efficace ed equivalente degli interessi finanziari dell'Unione in tutta l'UE.

In tali circostanze, è essenziale adattare allo scopo il quadro giuridico dell'OLAF per consentire all'Ufficio di svolgere il proprio ruolo nei confronti della Procura europea, degli Stati membri e delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione. La valutazione del regolamento n. 883/2013 effettuata dalla Commissione ha concluso che il regolamento ha consentito all'OLAF di continuare a ottenere risultati concreti in termini di tutela del bilancio dell'Unione. Le modifiche del 2013 hanno introdotto chiari miglioramenti per quanto riguarda lo svolgimento delle indagini, la cooperazione con i partner e i diritti delle persone interessate. Al tempo stesso, la valutazione ha evidenziato alcune carenze che incidono sull'efficacia e sull'efficienza delle indagini. Le conclusioni si riferiscono a svariati ambiti, tra i quali figurano gli strumenti di indagine dell'OLAF, l'esercizio dei poteri conferiti all'OLAF, la necessità di condizioni uniformi per lo svolgimento delle indagini interne, lo svolgimento di operazioni di informatica forense, le divergenze in termini di seguito dato alle raccomandazioni dell'Ufficio, gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri, alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione o la coerenza generale del quadro giuridico.

Non rientra tuttavia nel campo di applicazione della presente proposta esaminare tutte le conclusioni della valutazione, visto che il regolamento modificato dovrebbe già essere in vigore nel momento in cui la Procura europea diventerà operativa. La proposta contiene pertanto un numero limitato di modifiche mirate, basate sulle conclusioni più chiare della valutazione. Si tratta di modifiche essenziali necessarie a breve termine per rafforzare il quadro delle indagini dell'OLAF, al fine di mantenere un Ufficio forte e pienamente operativo che integri con indagini amministrative l'impostazione della Procura europea fondata sul diritto penale, ma che non comportano una modifica del suo mandato o dei suoi poteri.

Viene posto l'accento sui settori in cui, attualmente, la mancanza di chiarezza di alcune disposizioni del regolamento in vigore ostacola l'efficacia degli interventi dell'OLAF, in particolare per quanto riguarda i controlli e le verifiche sul posto o l'accesso alle informazioni sui conti bancari. Le modifiche proposte intendono chiarire e rendere meno ambigue le attuali disposizioni per gli operatori economici interessati, per gli Stati membri e per l'OLAF, rafforzando così la certezza del diritto. Esse consentirebbero all'OLAF di svolgere le proprie mansioni in modo efficace e più coerente nell'ambito di tutte le sue indagini, rispondendo così direttamente agli obiettivi di rigorosa tutela del bilancio in tutta l'Unione, unita ad adeguate garanzie procedurali per gli operatori economici oggetto di indagine.

L'obiettivo generale della proposta consiste nel rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tale obiettivo verrà conseguito mediante tre obiettivi specifici:

- adeguare il funzionamento dell'OLAF per tener conto dell'istituzione della Procura europea;

- rendere più efficace la funzione inquirente dell'OLAF;
- chiarire e semplificare alcune disposizioni del regolamento n. 883/2013.

La relazione della Commissione sulla valutazione ha già precisato che la proposta contenente tali modifiche mirate potrebbe essere seguita da un processo di più vasta portata volto a modernizzare il quadro dell'OLAF che, per quanto riguarda gli aspetti fondamentali, risale all'istituzione dell'Ufficio nel 1999. Sarebbe un'opportunità per valutare altre modifiche più sostanziali alla luce degli ambiti e delle tendenze in materia di frode nel XXI secolo, sulla base dell'esperienza acquisita nell'ambito della cooperazione tra la Procura europea e l'OLAF. Permetterebbe inoltre di esaminare altre conclusioni della valutazione e aspetti del quadro giuridico riguardo ai quali potrebbero essere necessarie ulteriori riflessioni e discussioni.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La modifica del regolamento n. 883/2013 è una conseguenza della creazione della Procura europea e mira appunto a garantire la coerenza del quadro giuridico per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Dopo l'adozione della direttiva relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale e del regolamento che istituisce la Procura europea, si tratta di un ulteriore passo verso un rafforzamento del quadro giuridico che garantisca che tutti i mezzi disponibili siano utilizzati in modo efficace per combattere le frodi.

Tale impostazione risulta particolarmente pertinente in questo momento in cui l'Unione sta avanzando verso il prossimo quadro finanziario pluriennale. Una spesa efficiente e adeguata del bilancio dell'Unione è un elemento fondamentale per infondere fiducia nei cittadini dell'UE e per accrescere il valore aggiunto del progetto europeo. L'istituzione della Procura europea e il rafforzamento del quadro giuridico dell'OLAF contribuiscono all'obiettivo del trattato di garantire un elevato livello di tutela del bilancio dell'Unione in tutto il suo territorio (articolo 325 del TFUE).

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente iniziativa è coerente con altri sviluppi legislativi volti a migliorare l'impermeabilità alla frode delle entrate, delle spese e dei beni dell'Unione, nonché la cooperazione tra gli organismi di contrasto.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si fonda sull'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e sull'articolo 106 *bis* del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Sussidiarietà

L'OLAF esercita funzioni la cui natura è squisitamente europea, ossia la tutela degli interessi finanziari dell'Unione nel quadro degli articoli 317 e 325 del TFUE, e che non possono essere svolte allo stesso modo a livello nazionale. La proposta riguarda le indagini condotte da un ufficio dell'Unione, attualmente disciplinate da un regolamento dell'Unione. Essa non modifica i poteri e le responsabilità degli Stati membri in materia di lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, una responsabilità che gli Stati membri condividono con l'Unione, né estende le competenze e il mandato dell'OLAF.

La proposta concerne le relazioni con la Procura europea, che sarà un organismo dell'Unione istituito sulla base di un regolamento dell'UE. Di conseguenza, la questione della cooperazione tra l'OLAF e la Procura europea dev'essere trattata a livello di Unione.

Le modifiche volte a un migliore inquadramento dei riferimenti al diritto nazionale nel quadro giuridico dell'OLAF (nell'ambito dei controlli e delle verifiche sul posto e dell'ammissibilità delle relazioni dell'Ufficio come elementi di prova) e dell'assistenza fornita dagli Stati membri (in particolare per fornire all'OLAF l'accesso alle informazioni bancarie) sono indispensabili per consentire all'Ufficio di svolgere indagini in maniera più efficace e più coerente in tutta l'Unione. Tali modifiche risultano necessarie affinché l'OLAF possa utilizzare efficacemente i propri strumenti di indagine in tutti gli Stati membri per tutelare un interesse europeo (gli interessi finanziari dell'Unione), offrendo nel contempo adeguate garanzie procedurali agli operatori economici oggetto di indagini dell'Ufficio. Tali obiettivi richiedono un'azione a livello dell'UE.

Proporzionalità

Le modifiche proposte si limitano a quanto necessario per conseguire gli obiettivi proposti e sono pertanto conformi al principio di proporzionalità.

Le modifiche relative alla Procura europea sono la conseguenza dell'adozione del regolamento 2017/1939. Esse si limitano a quanto necessario per adeguare il funzionamento dell'OLAF in modo tale da tener conto dei principi sui quali si fondano le relazioni tra la Procura europea e l'OLAF, stabiliti in detto regolamento.

Vengono inoltre trattati alcuni aspetti circoscritti del regolamento laddove la pratica abbia rivelato carenze nel sistema attuale. Benché le conclusioni della valutazione abbraccino un ampio spettro di questioni, le modifiche vengono proposte soltanto quando risultano indispensabili a breve termine per garantire l'efficacia delle indagini dell'OLAF. Le modifiche concrete non vanno al di là di quanto necessario per conseguire tale obiettivo ed equilibrare i diversi interessi giuridici in gioco. Le disposizioni relative allo svolgimento dei controlli sul posto sono modificate solo nella misura necessaria per garantire che l'OLAF possa avvalersi di questo strumento di indagine in modo efficace in tutti gli Stati membri. Tali modifiche non incidono sull'applicazione del diritto nazionale quando esso rimane pertinente, ossia nel caso in cui le autorità nazionali sono invitate ad assistere l'OLAF conformemente alle rispettive norme procedurali nazionali. Questo principio vale anche per la nuova disposizione relativa all'accesso alle informazioni bancarie: se, da un lato, si doveva chiarire nel regolamento che le autorità nazionali competenti dovrebbero aiutare l'OLAF ad accedere a tali informazioni, essenziali per scoprire numerosi tipi di frode, dall'altro occorre precisare che tali autorità procederanno in tal senso secondo la legislazione nazionale.

Scelta dell'atto giuridico

Il regolamento n. 883/2013 deve essere modificato mediante lo stesso tipo di atto.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013

Il 2 ottobre 2017 la Commissione ha adottato la relazione sulla valutazione dell'applicazione del regolamento n. 883/2013, accompagnata da un parere del comitato di vigilanza dell'OLAF.

La valutazione ha concluso che il regolamento ha consentito all'OLAF di ottenere risultati concreti in termini di tutela del bilancio dell'UE ma ha rivelato altresì alcune carenze che

incidono negativamente sull'efficacia delle sue indagini. Le conclusioni vertono su un'ampia gamma di settori legati all'applicazione del regolamento. Gli ambiti di cui tiene conto la proposta, e che sono considerati essenziali a breve termine per rafforzare il quadro giuridico delle indagini dell'OLAF, sono presentati in sintesi qui di seguito.

Per quanto riguarda lo svolgimento delle indagini, i poteri di indagine dell'OLAF derivano da diversi atti legislativi dell'Unione, tra cui il regolamento in questione. In vari casi, tali atti subordinano l'applicazione dei poteri di indagine anche alle condizioni previste dal diritto nazionale, in particolare per quanto riguarda i controlli e le verifiche sul posto presso gli operatori economici e le operazioni di informatica forense effettuate nel territorio degli Stati membri. Secondo la valutazione, non è del tutto chiaro in quale misura il regolamento n. 883/2013 renda applicabile la legislazione nazionale. Le diverse interpretazioni delle disposizioni pertinenti e le differenze tra le normative nazionali comportano una frammentazione nell'esercizio dei poteri di indagine dell'OLAF e limitano addirittura la capacità dell'Ufficio di svolgere indagini efficaci in tutti gli Stati membri.

La valutazione suggerisce inoltre di valutare la necessità e la possibilità di assicurare, alle opportune condizioni, un migliore accesso alle informazioni sui conti bancari, che potrebbe risultare determinante per scoprire molti casi di frode o irregolarità. In materia di IVA, la valutazione ha rivelato che il mandato dell'OLAF andrebbe chiarito e rafforzato.

La valutazione ha individuato altresì, nel quadro della cooperazione con le autorità nazionali, alcuni casi in cui l'OLAF ha incontrato difficoltà a ottenere l'assistenza necessaria, pur riconoscendo che l'istituzione dei servizi di coordinamento da parte del regolamento n. 883/2013 rappresenta uno sviluppo positivo al riguardo.

In termini di follow-up delle indagini, il fattore che secondo la valutazione incide maggiormente sul seguito dato alle raccomandazioni dell'OLAF riguarda le norme in materia di ammissibilità delle prove raccolte dall'OLAF nei procedimenti giudiziari nazionali. Il regolamento stabilisce che le relazioni dell'OLAF costituiscono elementi di prova al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. La valutazione sembra indicare che in alcuni Stati membri questa norma non sia sufficiente a garantire l'efficacia delle attività dell'OLAF.

Il regolamento prevede inoltre che l'OLAF presti assistenza agli Stati membri al fine di coordinare la loro azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione. Si tratta di un elemento fondamentale del compito dell'OLAF di sostenere la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri. Il regolamento non contiene tuttavia disposizioni dettagliate sulle modalità di coordinamento.

Infine, la valutazione ha individuato alcune disposizioni del regolamento che potrebbero trarre vantaggio da un chiarimento.

Consultazione dei portatori di interessi

Il regolamento n. 883/2013 disciplina lo svolgimento delle indagini dell'OLAF e i meccanismi di cooperazione con i partner istituzionali. I gruppi di parti interessate sui quali incide sono ben definiti, per la maggior parte all'interno del quadro istituzionale dell'Unione e tra le autorità competenti degli Stati membri. Poiché il grande pubblico non può essere considerato direttamente influenzato dalle disposizioni del regolamento, o responsabile della loro applicazione, oppure in possesso di elementi concreti specifici necessari per la revisione, non è stata effettuata una consultazione pubblica aperta.

Per quattro settimane il pubblico ha avuto la possibilità di presentare osservazioni sulla tabella di marcia dell'iniziativa, che tuttavia non sono pervenute.

È stata effettuata una consultazione mirata dei seguenti gruppi pertinenti di parti interessate:

- le autorità nazionali (servizi di coordinamento antifrode, autorità giudiziarie, di contrasto e di gestione) sono state consultate nell’ambito di un sondaggio rivolto a tutti gli Stati membri attraverso i servizi di coordinamento antifrode; sono pervenute 44 risposte provenienti da 21 diversi Stati membri;
- le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione sono stati consultati nell’ambito di un sondaggio, riguardo al quale sono pervenute 28 risposte;
- rappresentanti del mondo accademico e avvocati della difesa hanno espresso il proprio parere nel corso di uno specifico seminario.

La grande maggioranza delle parti interessate consultate si è detta a favore dell’eventuale modifica del regolamento n. 883/2013 alla luce della futura creazione della Procura europea, per consentire all’OLAF e alla Procura di cooperare strettamente e di esercitare efficacemente i rispettivi mandati. Si è registrato un ampio consenso sulla necessità di disporre di norme chiare al fine di evitare sovrapposizioni, garantire la massima complementarità ed evitare lacune.

Le parti interessate consultate si sono trovate d’accordo, in diversa misura, sulla necessità di modificare il regolamento n. 883/2013 al fine di rendere più efficaci le indagini dell’OLAF. La necessità di rafforzare la capacità dell’OLAF di svolgere indagini in modo efficace e coerente in tutti gli Stati membri è riconosciuta nella maggior parte delle risposte. La maggioranza si è espressa altresì a favore del chiarimento e del rafforzamento del regolamento per quanto riguarda l’IVA e l’accesso dell’OLAF alle informazioni bancarie. Gli intervistati hanno espresso opinioni divergenti su questioni quali l’ammissibilità delle relazioni dell’OLAF come elemento di prova nei procedimenti nazionali o il ruolo e il mandato dei servizi di coordinamento antifrode.

Il 16 febbraio 2018 il COREPER ha approvato i “risultati dei lavori sulla relazione della Commissione relativa alla valutazione dell’applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013”. La Commissione è stata invitata a concentrarsi in via prioritaria sugli aspetti necessari per consentire all’OLAF di cooperare armoniosamente con la Procura europea senza, tuttavia, estendere le competenze e i poteri attualmente conferiti all’OLAF. Il documento elenca inoltre vari aspetti che alcune delegazioni vorrebbero fossero trattati nella proposta.

La revisione del regolamento n. 883/2013 è stata discussa altresì dai ministri della Giustizia degli Stati membri, in primo luogo nel corso della riunione informale svoltasi a Sofia il 26 gennaio 2018 e successivamente in sede di Consiglio “Giustizia e affari interni” l’8 e il 9 marzo 2018 a Bruxelles. Il Consiglio ha sottolineato che la cooperazione tra la Procura europea e l’OLAF è essenziale e dovrebbe basarsi su una chiara ripartizione delle competenze e delle responsabilità e sulla complementarità, evitando la concorrenza o la sovrapposizione delle attività. Il regolamento n. 883/2013 dovrebbe tener conto delle disposizioni del regolamento che istituisce la Procura europea relative alle relazioni tra i due organismi.

Nell’elaborare la proposta si è tenuto conto anche del parere n. 2/2017 del comitato di vigilanza dell’OLAF sull’applicazione del regolamento n. 883/2013. Il parere sottolinea che il regolamento modificato dovrebbe stabilire basi uniformi per tutte le indagini al fine di evitare problemi di frammentazione e di interpretazione e rafforzare la chiarezza del diritto e le garanzie procedurali. Esso esamina la necessità di accedere alle informazioni relative ai conti bancari e ai trasferimenti di denaro nonché di indagare sulle frodi in materia di IVA all’interno dell’UE. Il parere invoca inoltre un controllo giurisdizionale e il rafforzamento delle garanzie procedurali e del loro controllo, in particolare nell’ambito dell’istituzione della

Procura europea e al fine di migliorare l'ammissibilità delle prove raccolte dall'OLAF nei procedimenti giudiziari. Sottolinea altresì la necessità di chiarire l'interazione futura tra l'OLAF e la Procura europea. Infine, il parere esorta a chiarire il ruolo e il mandato del comitato di vigilanza e il suo accesso alle informazioni relative alla funzione di indagine dell'OLAF.

Inoltre, l'ampia consultazione delle parti interessate effettuata ai fini della valutazione dell'applicazione del regolamento n. 883/2013 sostiene il lavoro di analisi che accompagna la proposta.

Assunzione e uso di perizie

Lo studio esterno realizzato per la valutazione del regolamento n. 883/2013 e vari studi indipendenti hanno contribuito all'elaborazione della proposta. Esperti sono stati consultati in occasione di un seminario specifico.

Valutazione d'impatto

Una valutazione d'impatto non è stata ritenuta necessaria. La proposta è accompagnata da un documento di lavoro analitico dei servizi della Commissione che attinge in larga misura alla relazione di valutazione, agli studi esterni e ai risultati delle consultazioni di cui sopra.

Diritti fondamentali

I diritti fondamentali sono tutelati nell'ambito delle indagini dell'OLAF anche attraverso disposizioni specifiche in materia di garanzie procedurali previste dal regolamento n. 883/2013 e dal regolamento n. 2185/1996 applicabili ai controlli e alle verifiche sul posto. Inoltre, l'OLAF deve garantire in generale che le sue attività rispettino i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta").

Un nuovo articolo 9 riguardante le garanzie procedurali è stato introdotto quando è stato adottato il regolamento n. 883/2013. Tale articolo ribadisce una serie di principi essenziali delle indagini dell'OLAF tra cui, in particolare, l'obbligo dell'Ufficio di raccogliere elementi a carico e a favore della persona interessata, il diritto a indagini obiettive e imparziali, la presunzione di innocenza e il diritto di non autoaccusarsi. L'articolo 9 contiene inoltre disposizioni specifiche riguardanti, tra l'altro:

- il diritto delle persone interessate e dei testimoni di ricevere un preavviso prima di essere sentite;
- il diritto delle persone interessate di presentare osservazioni sui fatti relativi al caso una volta terminata l'indagine e prima che siano redatte conclusioni, e il dovere dell'OLAF di fare riferimento a tali osservazioni nella relazione finale d'indagine;
- il diritto dei testimoni che il colloquio si concluda qualora emergano indizi del fatto che essi potrebbero essere persone interessate e il loro diritto di essere informati immediatamente dei propri diritti in qualità di persona interessata;
- il diritto delle persone sentite di usare una qualsiasi delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione (i funzionari o altri agenti dell'Unione possono essere invitati a esprimersi in una lingua ufficiale delle istituzioni di cui abbiano una conoscenza approfondita) e di approvare il verbale del colloquio o aggiungere osservazioni; per quanto riguarda le persone interessate, tali diritti sono integrati dal diritto di essere assistite da una persona di loro scelta e di ricevere una copia del verbale del colloquio;

- il diritto dei funzionari, degli altri agenti, dei membri di un'istituzione o di un organo dell'Unione, di un dirigente di un organismo o di un membro del personale di essere informati qualora emerga da un'indagine che essi possono essere una persona interessata dalla stessa, e il diritto di presentare osservazioni quando l'OLAF informi le autorità nazionali prima di avviare un'indagine interna o nel corso di quest'ultima.

Il nuovo articolo 9 riguardante le garanzie procedurali è integrato da disposizioni riguardanti:

- la necessità di presentare, per svolgere attività di indagine, un'autorizzazione scritta del direttore generale che indichi l'oggetto e la finalità dell'indagine, le basi giuridiche per svolgere l'indagine e i poteri d'indagine che ne derivano (articolo 7, paragrafo 2);
- un controllo di legalità (articolo 17, paragrafo 7) per esaminare la legalità (compreso il rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali), la proporzionalità e la necessità delle attività di indagine prima del loro avvio, e la revisione generale delle relazioni finali;
- le disposizioni in materia di riservatezza e di tutela dei dati (articolo 10);
- vari controlli interni ed esterni (possibilità per qualsiasi persona interessata da un'indagine di presentare un reclamo all'OLAF e controlli svolti dal comitato di vigilanza, dal Garante europeo della protezione dei dati, dal Mediatore europeo, dalla Corte dei conti europea e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, conformemente ai rispettivi mandati).

Questo insieme di disposizioni e di controlli stabilisce una norma per la tutela delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali delle persone interessate dalle indagini dell'OLAF, che è adeguata e conforme al fatto che l'OLAF svolge indagini amministrative esercitando le proprie competenze amministrative. Inoltre, le indagini dell'OLAF sono integrate da una relazione e da raccomandazioni alle quali, se del caso, altre autorità danno un seguito. Ove dette autorità elaborino una decisione che incide sulla situazione giuridica delle persone interessate, si applicano ulteriori diritti e garanzie procedurali conformemente al quadro giuridico applicabile.

La valutazione ha riconosciuto che in generale il quadro giuridico che disciplina le garanzie procedurali nelle indagini dell'OLAF, quale risulta dal regolamento n. 883/2013, rappresenta uno sviluppo positivo per la tutela dei diritti delle persone oggetto di un'indagine dell'OLAF. A tale riguardo, la valutazione non ha riscontrato la necessità di rivedere le disposizioni vigenti.

Le modifiche proposte non incidono sull'equilibrio generale tra i poteri di indagine dell'OLAF e i diritti procedurali delle persone oggetto di indagine. L'iniziativa non apporta cambiamenti ai poteri dell'OLAF, pur precisandoli in diverse occasioni. Le modifiche proposte per quanto riguarda lo svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto confermano le attuali competenze e permettono di inquadrare più chiaramente l'applicazione del diritto nazionale, specificando altresì con maggiore chiarezza le garanzie applicabili e i diritti degli operatori interessati.

Inoltre, la proposta precisa che le garanzie procedurali previste dal regolamento n. 883/2013 e da altri atti dell'Unione si applicano a tali controlli e verifiche sul posto. Dette garanzie comprendono il diritto di non autoaccusarsi, di essere assistiti da una persona di propria scelta e di esprimersi in una delle lingue dello Stato membro in cui si svolge il controllo. Altre garanzie si applicheranno quando l'assistenza delle autorità nazionali risulti necessaria per

svolgere un controllo al quale l'operatore economico si sia opposto o in altri casi in cui le autorità degli Stati membri assistano l'OLAF nel quadro di un controllo. In tali casi si applicherà il diritto nazionale, comprese le garanzie procedurali, alla luce dell'obbligo generale che incombe agli Stati membri di garantire l'efficacia dell'azione dell'OLAF.

La cooperazione tra l'OLAF e la Procura europea, nonché le nuove disposizioni riguardanti l'assistenza fornita dalle autorità nazionali per agevolare l'accesso alle informazioni bancarie e quelle relative alla cooperazione con Eurofisc, possono richiedere lo scambio di dati personali. L'OLAF applica le disposizioni del regolamento n. 45/2001 a tali scambi. Per tener conto della prassi attuale e garantire una maggiore protezione dei dati, la proposta modifica l'articolo 10, paragrafo 4, che autorizzava l'OLAF a nominare un responsabile della protezione dei dati, al fine di trasformare tale possibilità in un obbligo.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Le modifiche proposte per adeguare il regolamento non hanno alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Conformemente agli orientamenti per legiferare meglio, non occorre predisporre un piano attuativo per un regolamento.

Nell'ambito dell'istituzione della Procura europea e della definizione delle modalità dettagliate della cooperazione operativa, l'OLAF e la Procura europea dovranno concludere accordi di lavoro.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

I. Relazioni con la Procura europea

Principi generali

L'articolo 1, paragrafo 4 *bis*, e l'articolo 12 *octies*, stabiliscono i principi generali delle relazioni tra l'OLAF e la Procura europea. Essi rispecchiano l'articolo 101 del regolamento 2017/1939, che prevede relazioni strette e complementari affinché tutti i mezzi disponibili siano utilizzati per tutelare il bilancio dell'Unione. Sono previsti accordi di lavoro, che saranno necessari per precisare le modalità concrete della cooperazione e dello scambio di informazioni.

Comunicazione alla Procura europea

L'articolo 12 *quater* prevede l'obbligo per l'OLAF di comunicare alla Procura europea senza indebito ritardo qualsiasi condotta in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la propria competenza, come previsto all'articolo 24 del regolamento 2017/1939. La segnalazione dovrebbe contenere, come minimo, le informazioni di cui all'articolo 24 del regolamento 2017/1939. L'OLAF ha la facoltà di procedere a una valutazione preliminare delle informazioni ricevute al fine di garantire che le informazioni trasmesse alla Procura europea siano sufficientemente fondate e contengano gli elementi necessari. L'articolo 12 *quater* rispecchia altresì la disposizione del regolamento n. 2017/1939 conformemente alla quale le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione possono invitare l'OLAF ad effettuare tale verifica per loro conto.

Non sovrapposizione delle indagini, sostegno alla Procura europea e indagini complementari

L'articolo 12 *quinquies* rispecchia l'articolo 101, paragrafo 2, del regolamento 2017/1939, il quale prevede che l'OLAF non avvii un'indagine parallela su fatti che sono già oggetto di un'indagine svolta dalla Procura europea. Esso stabilisce inoltre un meccanismo di consultazione per accertare se la Procura europea stia conducendo un'indagine.

L'articolo 12 *sexies* contiene le norme procedurali specifiche applicabili alle richieste presentate dalla Procura europea all'OLAF affinché l'Ufficio sostenga o integri l'attività della Procura conformemente all'articolo 101, paragrafo 3, del regolamento 2017/1939.

L'articolo 12 *septies* prevede che, in casi debitamente giustificati, al fine di consentire l'adozione di misure cautelari o di misure finanziarie, disciplinari o amministrative, l'OLAF possa avviare o proseguire un'indagine amministrativa a complemento di un'indagine penale condotta dalla Procura europea. Tale modifica è in linea con il regolamento 2017/1939, il quale precisa che devono essere utilizzati tutti i mezzi disponibili per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione (articolo 101, paragrafo 1) e che la norma sull'assenza di sovrapposizioni non dovrebbe pregiudicare il potere dell'OLAF di avviare un'indagine amministrativa di propria iniziativa, in stretta consultazione con la Procura europea (considerando 103). Tale disposizione consente di svolgere indagini amministrative che non sono finalizzate ad accertare possibili elementi di reato ma a garantire il recupero o a preparare il terreno per l'adozione di misure amministrative o disciplinari. Tra i casi in cui l'azione amministrativa può integrare opportunamente l'attività della Procura europea figurerebbero ad esempio il recupero amministrativo quando esista un rischio di prescrizione o qualora gli importi in gioco siano molto elevati o ancora quando occorra evitare spese supplementari in situazioni di rischio mediante misure amministrative.

Al fine di tutelare l'efficacia delle indagini e delle azioni penali della Procura europea, l'articolo 12 *septies* consente a quest'ultima di opporsi all'avvio o al proseguimento di un'indagine da parte dell'OLAF o al compimento di determinati atti nel suo ambito. Questa possibilità è coerente con l'articolo 101, paragrafo 3, del regolamento 2017/1939, poiché in tali casi l'assenza di obiezioni da parte della Procura europea equivale, sotto il profilo funzionale, a una richiesta presentata ai sensi di tale disposizione.

Altre disposizioni

Sono proposti diversi adattamenti delle disposizioni in vigore del regolamento n. 883/2013 per tener conto dell'istituzione della Procura europea (articolo 8, paragrafi 1 e 4, articolo 9, paragrafo 4, articolo 16 e articolo 17, paragrafi 5 e 8).

II. Miglioramento dell'efficacia della funzione d'indagine dell'OLAF

Controlli e verifiche sul posto e assistenza delle autorità nazionali

La proposta intende eliminare le ambiguità e gli ostacoli messi in luce dalla valutazione attraverso un migliore inquadramento dei riferimenti al diritto nazionale, al fine di garantire un'applicazione più efficace e coerente del potere dell'OLAF di svolgere controlli e verifiche sul posto, senza tuttavia modificare le modalità di funzionamento del regolamento riguardo agli Stati membri.

La modifica dell'articolo 3 precisa che lo svolgimento di controlli e verifiche sul posto da parte dell'OLAF nei casi in cui gli operatori economici si sottopongano a un controllo dell'OLAF è soggetto esclusivamente al diritto dell'Unione (regolamento n. 883/2013 e regolamento n. 2185/1996), comprese le garanzie procedurali del regolamento n. 883/2013 e del regolamento n. 2185/1996, la cui applicazione nell'ambito dei controlli e delle verifiche sul posto è precisata all'articolo 3, paragrafo 5. Quando l'operatore economico non collabora

e l'OLAF deve rivolgersi alle autorità nazionali, o riceve la loro assistenza per altri motivi, l'articolo 3, paragrafo 7, e l'articolo 7, paragrafo 3, mantengono il principio secondo il quale l'assistenza verrà prestata conformemente al diritto nazionale. L'articolo 3, paragrafo 3, stabilisce il dovere degli operatori economici di collaborare con l'OLAF nel corso delle sue indagini.

Tali modifiche dell'articolo 3 riguardanti il diritto applicabile allo svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto sono chiarimenti conformi all'interpretazione del regolamento n. 883/2013 data dal Tribunale nella sua recente sentenza del 3 maggio 2018 nella causa T-48/16 *Sigma Orionis SA contro Commissione europea*¹. Il Tribunale ha stabilito che, in assenza di opposizione da parte dell'operatore economico, i controlli e le verifiche sul posto sono effettuati dall'OLAF sulla base del regolamento n. 883/2013 e del regolamento n. 2185/1996, nonché di un'autorizzazione scritta del direttore generale dell'Ufficio. Il diritto dell'Unione prevale sul diritto nazionale quando una questione è disciplinata dal regolamento n. 883/2013 o dal regolamento n. 2185/1996. Inoltre, il Tribunale ritiene che le disposizioni (del regolamento n. 2185/1996) relative all'eventuale opposizione a un controllo da parte dell'operatore economico interessato non implicino l'esistenza di un "diritto ad opporsi", ma prevedano semplicemente la conseguenza di una siffatta opposizione, ossia che il controllo possa essere imposto all'operatore con l'assistenza delle autorità nazionali (sulla base del diritto nazionale). Per quanto riguarda le garanzie procedurali, il Tribunale rammenta che l'OLAF è tenuto a rispettare i diritti fondamentali stabiliti dal diritto dell'Unione, in particolare dalla Carta.

Le modifiche dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 12, paragrafo 3, intendono garantire l'efficacia dell'azione dell'OLAF nei casi in cui il regolamento faccia riferimento all'applicazione del diritto nazionale.

Informazioni sui conti bancari

L'articolo 7, paragrafo 3, viene modificato per precisare l'obbligo degli Stati membri di assistere l'OLAF trasmettendogli informazioni relative ai conti bancari. Per rendere più efficaci le indagini dell'OLAF, dovrebbero essere comprese le informazioni relative ai titolari dei conti bancari che figurano nei registri nazionali centralizzati dei conti bancari o nei sistemi di reperimento dei dati degli Stati membri (quinta direttiva antiriciclaggio, approvata dai colegislatori dell'Unione nel dicembre 2017). È opportuno comunicare altresì informazioni sulle operazioni finanziarie qualora il modus operandi della frode oggetto dell'indagine ne richieda la conoscenza. È confermato il principio, già sancito dal regolamento, in base al quale tale assistenza sarà fornita conformemente al diritto nazionale.

IVA

L'articolo 3, paragrafo 1, viene chiarito per garantire che l'OLAF possa svolgere i controlli e le verifiche sul posto in tutti i settori di sua competenza. Inoltre, al fine di agevolare una cooperazione efficace con gli Stati membri, la modifica all'articolo 12, paragrafo 5, permette all'OLAF di scambiare informazioni con la rete Eurofisc istituita dal regolamento n. 904/2010.

Ammissibilità delle prove raccolte dall'OLAF

La modifica dell'articolo 11, paragrafo 2, conferma il principio dell'equivalenza delle norme applicabili alle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali nell'ambito dei procedimenti penali. Essa introduce un principio di ammissibilità delle relazioni dell'OLAF (con la sola condizione di una verifica dell'autenticità) come elementi di

¹ Non ancora pubblicata. Si vedano i punti da 74 a 118.

prova nei procedimenti giudiziari di carattere non penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e nei procedimenti amministrativi negli Stati membri. La disposizione prevede infine l'ammissibilità delle relazioni come elementi di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari a livello dell'Unione. Ne conseguirà un migliore uso concreto dei risultati delle indagini dell'OLAF senza interferenza alcuna nella valutazione di tali elementi di prova.

Servizio di coordinamento antifrode

L'articolo 12 *bis* precisa ulteriormente il ruolo dei servizi di coordinamento antifrode negli Stati membri al fine di garantire che l'OLAF riceva l'assistenza necessaria ad assicurare l'efficacia delle sue indagini. La loro organizzazione e le loro competenze restano di competenza di ciascuno Stato membro. I servizi di coordinamento antifrode possono fornire sostegno all'OLAF nello svolgimento delle indagini esterne e interne e nelle attività di coordinamento nonché cooperare tra di loro.

Attività di coordinamento

L'articolo 12 *ter* introduce una nuova disposizione che precisa le attività di coordinamento che l'OLAF può svolgere.

III. Chiarimenti e semplificazione

La modifica dell'articolo 4, paragrafo 2, adegua lo svolgimento delle operazioni di informatica forense al progresso tecnologico.

Le modifiche dell'articolo 3, paragrafo 9, dell'articolo 11, paragrafo 3, e dell'articolo 12, paragrafo 1, rendono più coerenti le norme che disciplinano le indagini interne ed esterne.

La modifica dell'articolo 7, paragrafo 6, precisa che le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione possono consultare l'OLAF in qualsiasi momento per prendere una decisione in merito all'adozione di misure cautelari.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'OLAF

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 325, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 *bis*,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Con l'adozione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio⁴, l'Unione ha notevolmente rafforzato i mezzi disponibili per tutelare i propri interessi finanziari mediante il diritto penale. La Procura europea ("EPPO") avrà il potere di svolgere indagini penali e formulare capi d'accusa riguardo a reati a danno del bilancio dell'Unione, quali definiti nella direttiva (UE) 2017/1371, negli Stati membri partecipanti.
- (2) L'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("l'Ufficio") svolge indagini amministrative su irregolarità amministrative nonché su comportamenti criminosi. Al termine delle proprie indagini, l'Ufficio può trasmettere alle procure nazionali raccomandazioni giudiziarie volte a permettere la formulazione di capi d'accusa e le azioni penali negli Stati membri. In futuro, negli Stati membri partecipanti, esso segnalerà i presunti reati all'EPPO, collaborando con essa nell'ambito delle sue indagini.
- (3) È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ in seguito all'adozione del regolamento (UE)

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ Direttiva (EU) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁴ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

2017/1939. È opportuno tener conto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 che disciplinano le relazioni tra l'EPPO e l'Ufficio, integrandole con le disposizioni contenute nel regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, al fine di garantire il massimo livello di tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso sinergie tra i due organismi.

- (4) Tenuto conto del loro obiettivo comune di tutelare l'integrità del bilancio dell'Unione, l'Ufficio e l'EPPO dovrebbero instaurare e mantenere strette relazioni fondate su una leale cooperazione e volte ad assicurare la complementarità dei rispettivi mandati e il coordinamento delle loro azioni, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione della cooperazione rafforzata per l'istituzione dell'EPPO. In definitiva, tali relazioni dovrebbero contribuire a garantire l'impiego di tutti i mezzi disponibili per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e a evitare un'inutile duplicazione degli sforzi.
- (5) A norma del regolamento (UE) 2017/1939, l'Ufficio, nonché tutte le istituzioni e tutti gli organi e gli organismi dell'Unione e le autorità nazionali competenti, sono tenuti a comunicare senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza. L'Ufficio, che ha il compito di svolgere indagini amministrative in materia di frode, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, si trova nella posizione ideale e dispone dei mezzi necessari per agire come partner naturale e fonte privilegiata di informazioni dell'EPPO.
- (6) Elementi che indicano l'esistenza di una possibile condotta criminosa di competenza dell'EPPO possono in pratica essere già presenti nelle accuse iniziali ricevute dall'Ufficio o emergere soltanto nel corso di un'indagine amministrativa avviata da quest'ultimo sulla base di sospette irregolarità amministrative. Al fine di rispettare l'obbligo di comunicazione all'EPPO, l'Ufficio dovrebbe pertanto, se del caso, segnalare una condotta criminosa in qualsiasi momento, prima o nel corso di un'indagine.
- (7) Il regolamento (UE) 2017/1939 precisa gli elementi che, come minimo, le segnalazioni dovrebbero di norma contenere. L'Ufficio può dover effettuare una valutazione preliminare delle accuse per accertare tali elementi e raccogliere le informazioni necessarie. L'Ufficio dovrebbe procedere a tale valutazione rapidamente, servendosi di mezzi che non rischiano di compromettere un'eventuale futura indagine penale. Al termine della valutazione, esso dovrebbe informare l'EPPO qualora sia stato individuato un presunto reato di sua competenza.
- (8) Tenuto conto delle competenze dell'Ufficio, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di ricorrere a quest'ultimo per svolgere una siffatta valutazione preliminare delle accuse loro segnalate.
- (9) Conformemente al regolamento (UE) 2017/1939, in linea di principio l'Ufficio non dovrebbe avviare un'indagine amministrativa parallela a un'indagine condotta dall'EPPO sugli stessi fatti. In determinati casi, tuttavia, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione può richiedere che l'Ufficio svolga un'indagine amministrativa complementare prima della conclusione del procedimento penale avviato dall'EPPO al fine di accertare se siano necessarie misure cautelari o se si debbano adottare misure finanziarie, disciplinari o amministrative. Tali indagini complementari possono risultare opportune, tra l'altro, quando si debbano recuperare importi dovuti al bilancio dell'Unione soggetti a specifiche norme di prescrizione, quando gli importi a rischio

siano molto elevati o quando occorra evitare spese supplementari in situazioni di rischio mediante misure amministrative.

- (10) Il regolamento (UE) 2017/1939 prevede che l'EPPO possa chiedere all'Ufficio di svolgere tali indagini complementari. Nei casi in cui l'EPPO non ne faccia richiesta, l'Ufficio può svolgere tali indagini complementari anche di propria iniziativa, a determinate condizioni. In particolare, l'EPPO dovrebbe potersi opporre all'avvio o al proseguimento di un'indagine, o all'esecuzione di specifici atti di indagine, da parte dell'Ufficio. I motivi di tale opposizione dovrebbero basarsi sulla necessità di tutelare l'efficacia dell'indagine dell'EPPO ed essere proporzionati a tale obiettivo. L'Ufficio dovrebbe astenersi dall'eseguire l'atto riguardo al quale l'EPPO ha sollevato un'obiezione. Se l'EPPO non solleva obiezioni, l'indagine dell'Ufficio dovrebbe svolgersi in stretta consultazione con essa.
- (11) L'Ufficio dovrebbe sostenere attivamente l'EPPO nello svolgimento delle sue indagini. A tale riguardo, l'EPPO può chiedere all'Ufficio di sostenere o integrare le sue indagini penali attraverso l'esercizio delle competenze previsto dal presente regolamento. In questi casi l'Ufficio dovrebbe svolgere tali operazioni entro i limiti delle proprie competenze e nel quadro previsto dal presente regolamento.
- (12) Per garantire un efficace coordinamento tra l'Ufficio e l'EPPO, è opportuno che i due organismi procedano regolarmente a uno scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni nelle fasi che precedono l'avvio delle indagini da parte dell'Ufficio e dell'EPPO riveste particolare importanza per garantire un adeguato coordinamento tra le rispettive azioni ed evitare sovrapposizioni. L'Ufficio e l'EPPO dovrebbero specificare le modalità e le condizioni di tale scambio di informazioni nei loro accordi di lavoro.
- (13) La relazione della Commissione sulla valutazione dell'applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013⁶, adottata il 2 ottobre 2017, ha concluso che le modifiche apportate al quadro giuridico nel 2013 hanno introdotto chiari miglioramenti per quanto riguarda lo svolgimento delle indagini, la cooperazione con i partner e i diritti delle persone interessate. Al tempo stesso, la valutazione ha evidenziato alcune carenze che incidono sull'efficacia e sull'efficienza delle indagini.
- (14) È necessario tener conto delle conclusioni più inequivocabili della valutazione della Commissione modificando il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. Si tratta di modifiche essenziali necessarie a breve termine per rafforzare il quadro delle indagini dell'Ufficio, al fine di mantenere un Ufficio forte e pienamente operativo che integri con indagini amministrative l'impostazione dell'EPPO fondata sul diritto penale, ma che non comportano una modifica del suo mandato o dei suoi poteri. Esse riguardano principalmente ambiti in cui, attualmente, la mancanza di chiarezza del regolamento ostacola l'efficace svolgimento delle indagini da parte dell'Ufficio, quali la realizzazione dei controlli sul posto, la possibilità di accedere alle informazioni sui conti bancari o l'ammissibilità come elemento di prova delle relazioni redatte dall'Ufficio.
- (15) Tali modifiche non incidono sulle garanzie procedurali applicabili nel quadro delle indagini. L'Ufficio è tenuto ad applicare le garanzie procedurali del regolamento (UE,

⁶ COM(2017)589. La relazione era accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2017) 332) e da un parere del comitato di vigilanza dell'Ufficio (parere n. 2/2017).

Euratom) n. 883/2013 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio⁷ nonché quelle contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Questo quadro prevede che l'Ufficio svolga le proprie indagini in maniera obiettiva, imparziale e riservata, raccogliendo elementi a carico e a favore della persona interessata, ed esegua gli atti di indagine sulla base di un'autorizzazione scritta e in seguito a un controllo di legalità. L'Ufficio deve garantire il rispetto dei diritti delle persone interessate dalle sue indagini, compresi la presunzione d'innocenza e il diritto di non autoaccusarsi. Al momento del colloquio la persona interessata gode, tra l'altro, del diritto di essere assistita da una persona di sua scelta, di approvare il verbale del colloquio e di usare una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione. Le persone interessate hanno altresì il diritto di presentare le proprie osservazioni sui fatti relativi al caso prima che siano redatte conclusioni.

- (16) L'Ufficio svolge controlli e verifiche sul posto, che gli consentono di accedere ai locali e alla documentazione degli operatori economici nell'ambito delle sue indagini su sospetti di frode, corruzione o altra condotta illecita che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Tali controlli e verifiche si svolgono in conformità del presente regolamento e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, che in alcuni casi subordinano l'applicazione di detti poteri alle condizioni previste dal diritto nazionale. La valutazione della Commissione ha riscontrato che non sempre viene specificato in quale misura dovrebbe applicarsi il diritto nazionale, il che ostacola l'efficacia delle attività di indagine dell'Ufficio.
- (17) È pertanto opportuno chiarire i casi in cui il diritto nazionale dovrebbe applicarsi nel corso delle indagini dell'Ufficio, senza tuttavia modificare i poteri conferiti a quest'ultimo o modificare il modo in cui il regolamento si applica in relazione agli Stati membri. Il chiarimento tiene conto della recente sentenza del Tribunale nella causa T-48/16, *Sigma Orionis SA contro Commissione europea*.
- (18) Nei casi in cui l'operatore economico interessato si sottopone al controllo, lo svolgimento dei controlli e delle verifiche sul posto da parte dell'Ufficio dovrebbe essere soggetto esclusivamente al diritto dell'Unione. Ciò consentirebbe all'Ufficio di esercitare i propri poteri di indagine in modo efficace e coerente in tutti gli Stati membri, al fine di contribuire a garantire un elevato livello di tutela degli interessi finanziari dell'Unione in tutto il suo territorio, come previsto all'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (19) Nei casi in cui l'Ufficio debba avvalersi dell'assistenza delle autorità nazionali competenti, in particolare nei casi in cui un operatore economico si opponga a un controllo e a una verifica sul posto, gli Stati membri dovrebbero assicurare l'efficacia dell'azione dell'Ufficio e fornire l'assistenza necessaria conformemente alle pertinenti norme di diritto processuale nazionale.
- (20) È opportuno che il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 preveda il dovere degli operatori economici di cooperare con l'Ufficio. Tale dovere è conforme all'obbligo, che incombe loro a norma del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, di permettere l'accesso ai locali, terreni, mezzi di trasporto e altri luoghi adibiti ad uso professionale ai fini dello svolgimento di controlli e verifiche sul posto, nonché all'obbligo di cui

⁷ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

all'articolo 129⁸ del regolamento finanziario, conformemente al quale qualsiasi persona o entità che riceva fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, anche nell'ambito delle indagini dell'Ufficio.

- (21) Nell'ambito di tale dovere di collaborazione, l'Ufficio dovrebbe poter imporre agli operatori economici che potrebbero essere stati coinvolti nei fatti oggetto dell'indagine, o detenere informazioni pertinenti, di comunicare tali informazioni. Nel soddisfare una siffatta richiesta, gli operatori economici non sono obbligati ad ammettere di aver commesso un'attività illecita ma sono tenuti a rispondere a quesiti concreti e a fornire documenti, anche se tali informazioni potrebbero essere utilizzate per stabilire, nei loro confronti o nei confronti di un altro operatore, l'esistenza di un'attività illecita.
- (22) Nel corso dei controlli e delle verifiche sul posto gli operatori economici dovrebbero potersi esprimere in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge il controllo e avere il diritto di essere assistiti da una persona di propria scelta, compreso un consulente legale esterno. La presenza di un consulente legale non dovrebbe tuttavia costituire un requisito giuridico ai fini della validità dei controlli e delle verifiche sul posto. Per garantire l'efficacia dei controlli e delle verifiche sul posto, soprattutto per quanto riguarda il rischio di sottrazione delle prove, l'Ufficio dovrebbe poter accedere ai locali, terreni, mezzi di trasporto e altri luoghi adibiti ad uso professionale senza aspettare che l'operatore consulti il proprio consulente legale. Prima di avviare il controllo l'Ufficio dovrebbe concedere soltanto un lasso di tempo ragionevolmente breve in attesa che venga consultato il legale. Tale lasso di tempo deve comunque rimanere limitato allo stretto indispensabile.
- (23) Per garantire la trasparenza, quando svolge controlli e verifiche sul posto l'Ufficio dovrebbe fornire agli operatori economici adeguate informazioni in merito al loro dovere di cooperare e alle conseguenze di un rifiuto di collaborare, nonché alla procedura applicabile al controllo, comprese le garanzie procedurali applicabili.
- (24) Nell'ambito delle indagini interne e, se del caso, delle indagini esterne, l'Ufficio può accedere a tutte le informazioni pertinenti detenute dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi. Come proposto nella valutazione della Commissione, occorre precisare che tale accesso dovrebbe essere possibile a prescindere dal supporto sul quale le informazioni o i dati sono conservati, per tener conto dell'evoluzione del progresso tecnologico.
- (25) Per garantire un quadro più coerente per le indagini dell'Ufficio, qualora l'esistenza di norme divergenti non sia giustificata dovrebbero essere ulteriormente allineate le norme applicabili alle indagini interne ed esterne per ovviare ad alcune incoerenze individuate dalla valutazione della Commissione. Si dovrebbe prevedere, ad esempio, che le relazioni redatte e le raccomandazioni formulate in seguito a un'indagine esterna possano essere trasmesse all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato affinché questi adottino misure adeguate, come nel caso delle indagini interne. Ove possibile, conformemente al suo mandato, l'Ufficio dovrebbe sostenere l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato nel seguito dato alle sue raccomandazioni. Al fine di garantire una maggiore cooperazione tra l'Ufficio e le istituzioni, gli organi e gli organismi, l'Ufficio dovrebbe informare, se necessario, l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione interessato della propria decisione di non avviare un'indagine

⁸ L'articolo 129 sarà inserito nel regolamento (UE) 2018/XX del Parlamento europeo e del Consiglio (il nuovo regolamento finanziario), sul quale è stato raggiunto un accordo politico e che dovrebbe essere adottato nei prossimi mesi.

esterna, ad esempio quando l'istituzione, l'organo o l'organismo dell'Unione siano la fonte delle informazioni iniziali.

- (26) L'Ufficio dovrebbe disporre dei mezzi necessari per seguire le tracce del denaro al fine di rivelare il modus operandi tipico di molti comportamenti fraudolenti. Attualmente esso è in grado di ottenere informazioni bancarie detenute dagli enti creditizi di alcuni Stati membri, pertinenti per la sua attività di indagine, grazie alla cooperazione con le autorità nazionali e all'assistenza prestata da queste ultime. Al fine di garantire un'impostazione efficace in tutta l'Unione, è opportuno precisare nel regolamento l'obbligo che incombe alle autorità nazionali competenti di fornire all'Ufficio informazioni sui conti bancari e sui conti di pagamento nell'ambito del loro dovere generale di prestargli assistenza. Tale cooperazione dovrebbe concretarsi, di norma, tramite le unità di informazione finanziaria negli Stati membri. Quando assistono l'Ufficio, le autorità nazionali dovrebbero agire conformemente alle disposizioni pertinenti di diritto processuale previste nella legislazione nazionale dello Stato membro interessato.
- (27) La trasmissione anticipata di informazioni da parte dell'Ufficio ai fini dell'adozione di misure cautelari è uno strumento essenziale per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Per garantire una stretta cooperazione al riguardo tra l'Ufficio e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, è opportuno che questi ultimi possano consultare in qualsiasi momento l'Ufficio al fine di prendere una decisione su eventuali misure cautelari adeguate, comprese le misure volte a salvaguardare gli elementi di prova.
- (28) Attualmente le relazioni dell'OLAF costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi o giudiziari al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. La valutazione della Commissione indica che in alcuni Stati membri questa norma non è sufficiente a garantire l'efficacia delle attività dell'Ufficio. Ai fini di una migliore efficacia e di un uso più coerente delle relazioni dell'Ufficio, il regolamento dovrebbe prevederne l'ammissibilità come elementi di prova nei procedimenti giudiziari di carattere non penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e nei procedimenti amministrativi negli Stati membri. La norma che stabilisce l'equivalenza con le relazioni degli ispettori amministrativi nazionali dovrebbe continuare ad applicarsi nel caso dei procedimenti giudiziari nazionali di natura penale. Il regolamento dovrebbe prevedere altresì l'ammissibilità delle relazioni redatte dall'Ufficio come elementi di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari a livello dell'Unione.
- (29) Il mandato dell'Ufficio comprende la protezione delle entrate del bilancio dell'Unione derivanti dalle risorse proprie provenienti dall'IVA. In questo ambito, l'Ufficio dovrebbe essere in grado di sostenere e integrare le attività degli Stati membri mediante indagini condotte conformemente al proprio mandato, il coordinamento delle autorità nazionali competenti in casi transnazionali complessi nonché l'assistenza e il sostegno agli Stati membri e all'EPPO. A tal fine, l'Ufficio dovrebbe poter scambiare informazioni attraverso la rete Eurofisc istituita dal regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio⁹ al fine di promuovere e agevolare la cooperazione nella lotta contro le frodi in materia di IVA.

⁹ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

- (30) I servizi di coordinamento antifrode degli Stati membri sono stati istituiti dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per agevolare una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci tra l'Ufficio e gli Stati membri, ivi comprese le informazioni di carattere operativo. La valutazione ha concluso che il loro contributo ai lavori dell'Ufficio è stato positivo. Essa ha rilevato inoltre la necessità di chiarire ulteriormente il loro ruolo per assicurare che l'Ufficio riceva l'assistenza necessaria a garantire l'efficacia delle proprie indagini, lasciando a ciascuno Stato membro la responsabilità di organizzare i servizi di coordinamento antifrode e le loro competenze. A questo proposito, i servizi di coordinamento antifrode dovrebbero poter fornire, ottenere o coordinare l'assistenza necessaria all'Ufficio per svolgere i propri compiti in modo efficace prima, durante o al termine di un'indagine interna o esterna.
- (31) Il dovere dell'Ufficio di prestare assistenza agli Stati membri al fine di coordinarne l'azione volta a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione costituisce un elemento fondamentale del suo compito di sostenere la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri. Si dovrebbero fissare norme più dettagliate per agevolare le attività di coordinamento dell'Ufficio e la sua cooperazione in tale ambito con le autorità degli Stati membri, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. È opportuno che tali norme lascino impregiudicato l'esercizio, da parte dell'Ufficio, delle competenze conferite alla Commissione nelle disposizioni specifiche che disciplinano la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la cooperazione tra queste e la Commissione, in particolare nel regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio¹⁰.
- (32) Inoltre, l'Ufficio dovrebbe poter richiedere l'assistenza dei servizi di coordinamento antifrode nel quadro delle attività di coordinamento e i servizi di coordinamento antifrode dovrebbero poter collaborare tra di loro, al fine di rafforzare ulteriormente i meccanismi disponibili per la cooperazione nella lotta contro le frodi.
- (33) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell'Unione adeguando il funzionamento dell'Ufficio all'istituzione dell'EPPO e migliorando l'efficacia delle sue indagini, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione mediante l'adozione di norme volte a disciplinare le relazioni tra i due organismi dell'Unione e a rendere più efficace lo svolgimento delle indagini dell'Ufficio in tutta l'Unione, l'Unione può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.
- (34) Il presente regolamento non modifica i poteri e le responsabilità degli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per combattere le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.
- (35) Conformemente all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001¹¹, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il [...]¹².

¹⁰ Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio del 13 marzo 1997 relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

¹¹ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle

- (36) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 è così modificato:

- (1) all'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo 4 *bis*:

“4 bis L'Ufficio instaura e mantiene strette relazioni con la Procura europea (“EPPO”), istituita mediante cooperazione rafforzata dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio¹³. Tali relazioni, che si fondano sulla cooperazione reciproca e sullo scambio di informazioni, mirano in particolare ad assicurare l'utilizzo di tutti i mezzi disponibili per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso il sostegno fornito dall'Ufficio all'EPPO e la complementarità dei rispettivi mandati.

La cooperazione tra l'Ufficio e l'EPPO è disciplinata dagli articoli da 12 *quater* a 12 *septies*”.

- (2) All'articolo 2, il punto 4 è sostituito dal seguente:

“4) indagine amministrativa” (“indagine”) ogni controllo, verifica e operazione svolti dall'Ufficio conformemente agli articoli 3 e 4, al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1 e di accertare, ove necessario, il carattere irregolare delle attività controllate; tali indagini non incidono sui poteri dell'EPPO o delle autorità competenti degli Stati membri di avviare procedimenti penali;”.

- (3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3 Indagini esterne

1. Nell'ambito di applicazione definito all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, l'Ufficio esegue controlli e verifiche sul posto negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza e agli altri strumenti giuridici in vigore, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.
2. I controlli e le verifiche sul posto sono eseguiti conformemente al presente regolamento e, laddove una questione non sia contemplata dal presente regolamento, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.
3. Gli operatori economici cooperano con l'Ufficio nel corso delle indagini. L'Ufficio può chiedere informazioni orali, anche mediante colloqui, e informazioni scritte agli operatori economici.
4. L'Ufficio effettua controlli e verifiche sul posto presentando un'autorizzazione scritta, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento, e

istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

¹² GU C ...

¹³ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea (“EPPO”) (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/1996. Esso informa l'operatore economico in questione della procedura applicabile al controllo, comprese le garanzie procedurali applicabili, nonché del suo dovere di collaborare.

5. Nell'esercizio di tali competenze, l'Ufficio rispetta le garanzie procedurali di cui al presente regolamento e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. Nel corso di un controllo e di una verifica sul posto, l'operatore economico interessato ha il diritto di non rendere dichiarazioni di colpevolezza e di essere assistito da una persona di sua scelta. All'operatore economico che rende dichiarazioni nel corso di un controllo sul posto è offerta la possibilità di esprimersi in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova. Il diritto dell'operatore economico di essere assistito da una persona di sua scelta non impedisce all'Ufficio di accedere ai suoi locali e non ritarda indebitamente l'inizio del controllo.

6. Su richiesta dell'Ufficio, l'autorità competente dello Stato membro interessato fornisce al personale dell'Ufficio l'assistenza necessaria ad eseguire efficacemente le sue mansioni, quali specificate nell'autorizzazione scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Lo Stato membro interessato assicura, conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, che il personale dell'Ufficio possa avere accesso a tutte le informazioni e alla documentazione relative alla questione oggetto dell'indagine che si dimostrino necessarie per uno svolgimento efficace ed efficiente dei controlli e delle verifiche sul posto, e che sia in grado di prendere possesso di tali informazioni o documentazione per evitare qualsiasi rischio di sottrazione.

7. Quando l'operatore economico interessato si sottopone a un controllo e a una verifica sul posto autorizzati a norma del presente regolamento, non si applicano l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, nonché l'articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, e l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, nella misura in cui tali disposizioni esigono la conformità al diritto nazionale e possono limitare l'accesso dell'Ufficio alle informazioni e alla documentazione alle condizioni applicabili ai controllori amministrativi nazionali.

Se il personale dell'Ufficio constata che un operatore economico si oppone a un controllo o a una verifica sul posto autorizzati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato gli presta l'assistenza delle autorità di contrasto necessaria per consentire all'Ufficio di svolgere il controllo o la verifica sul posto in modo efficace e senza indebiti ritardi.

Nel prestare assistenza a norma del presente paragrafo o del paragrafo 6, le autorità nazionali competenti agiscono in conformità delle norme procedurali nazionali applicabili all'autorità nazionale competente interessata. Se per tale assistenza è necessaria l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria conformemente al diritto nazionale, tale autorizzazione viene richiesta.

8. Nell'ambito delle sue funzioni d'indagine, l'Ufficio effettua i controlli e le verifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e alla normativa settoriale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, di tale regolamento, negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza e agli altri strumenti giuridici in vigore, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali.

9. Nel corso di un'indagine esterna, l'Ufficio può accedere alle informazioni e ai dati pertinenti, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi in relazione ai fatti oggetto dell'indagine,

nella misura in cui ciò sia necessario per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine si applica l'articolo 4, paragrafi 2 e 4.

10. Fatto salvo l'articolo 12 *quater*, paragrafo 1, qualora l'Ufficio gestisca, prima che sia adottata una decisione sull'eventuale avvio di un'indagine esterna, informazioni che inducono a sospettare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, esso può darne comunicazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati e, se necessario, alle istituzioni, agli organi e agli organismi interessati.

Fatta salva la normativa settoriale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, le autorità competenti degli Stati membri interessati assicurano che siano adottate misure adeguate alle quali l'Ufficio può partecipare nel rispetto del diritto nazionale. Su richiesta, le autorità competenti degli Stati membri interessati informano l'Ufficio delle misure adottate e delle loro conclusioni sulla base delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo.”

- (4) L'articolo 4 è così modificato:

- (a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nel corso delle indagini interne:

- (a) l'Ufficio ha accesso senza preavviso e senza ritardo alle informazioni e ai dati pertinenti, a prescindere dal supporto sul quale sono conservati, detenuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi, nonché ai locali dei medesimi. L'Ufficio ha la facoltà di controllare la contabilità delle istituzioni, degli organi e degli organismi. L'Ufficio può riprodurre e ottenere estratti di qualsiasi documento o del contenuto di qualsiasi supporto di dati detenuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi e, se necessario, prendere possesso di tali documenti o informazioni per evitare qualsiasi rischio di sottrazione;
- (b) l'Ufficio può chiedere informazioni orali, anche mediante colloqui, e informazioni scritte ai funzionari, agli altri agenti, ai membri di istituzioni o organi, ai dirigenti di organismi, o ai membri del personale.”;

- (b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Conformemente all'articolo 3, l'Ufficio può svolgere controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici al fine di avere accesso alle informazioni pertinenti in merito ai fatti oggetto dell'indagine interna.”;

- (c) al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Fatto salvo l'articolo 12 *quater*, paragrafo 1, qualora l'Ufficio gestisca, prima che sia adottata una decisione sull'eventuale avvio di un'indagine interna, informazioni che inducono a sospettare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, esso può darne comunicazione alle istituzioni, agli organi o agli organismi interessati. Su richiesta, le istituzioni, gli organi o gli organismi interessati informano l'Ufficio in merito alle misure adottate e alle loro conclusioni sulla base di tali informazioni.”

- (5) L'articolo 5 è così modificato:
- (a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
“Fatto salvo l'articolo 12 *quinquies*, il direttore generale può avviare un'indagine in presenza di un sufficiente sospetto, che può anche basarsi su informazioni fornite da terzi o su informazioni anonime, che induca a supporre l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.”;
 - (b) al paragrafo 3 è aggiunta la frase seguente:
“Il presente paragrafo non si applica alle indagini dell'EPPO a norma del regolamento (UE) 2017/1939.”;
 - (c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
“6. Il direttore generale, se decide di non avviare un'indagine esterna, può trasmettere senza indugio eventuali informazioni pertinenti alle autorità competenti dello Stato membro interessato affinché, se del caso e conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, possano essere adottate misure. Se necessario, l'Ufficio ne informa anche l'istituzione, l'organo o l'organismo interessato.”
- (6) L'articolo 7 è così modificato:
- (a) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
“Le autorità competenti degli Stati membri forniscono al personale dell'Ufficio l'assistenza necessaria ad assolvere le sue mansioni conformemente al presente regolamento in modo efficace e senza indebiti ritardi.”;
 - (b) al paragrafo 3 è inserito il secondo comma seguente:
“Su richiesta dell'Ufficio riguardo a fatti oggetto di indagine, le unità di informazione finanziaria istituite a norma della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ e altre autorità competenti degli Stati membri gli forniscono:
 - (a) le informazioni di cui all'[articolo 32 *bis*, paragrafo 3, della] direttiva (UE) 2015/849¹⁵;
 - (b) se strettamente necessario ai fini dell'indagine, il registro delle operazioni.”;
 - (c) al paragrafo 3 è aggiunto il terzo comma seguente:
“Nel prestare assistenza a norma dei commi precedenti, le autorità nazionali competenti agiscono in conformità delle norme procedurali nazionali applicabili all'autorità nazionale competente interessata.”;
 - (d) al paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

¹⁴ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).

¹⁵ L'articolo 32 *bis*, paragrafo 3, sarà inserito nella direttiva (UE) 2015/849 dalla direttiva (UE) 2018/XX del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/849, sulla quale è stato raggiunto un accordo politico il 19 dicembre 2017 e che dovrebbe essere adottata nei prossimi mesi.

“In aggiunta al primo comma, l’istituzione, l’organo o l’organismo interessato può consultare in qualsiasi momento l’Ufficio per adottare, in stretta cooperazione con quest’ultimo, adeguate misure cautelari, comprese misure per salvaguardare gli elementi di prova, e informa senza indugio l’Ufficio di tale decisione.”;

(e) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

“8. Se un’indagine non può essere chiusa entro dodici mesi dal suo avvio, il direttore generale, allo scadere di tale periodo di dodici mesi e successivamente ogni sei mesi, riferisce al comitato di vigilanza, indicando i motivi e, se del caso, le misure correttive previste al fine di accelerare l’indagine.”

(7) L’articolo 8 è così modificato:

(a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

“Quando trasmettono all’EPPO una segnalazione conformemente all’articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939, le istituzioni, gli organi e gli organismi possono invece trasmettere all’Ufficio copia di tale segnalazione.”;

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, tranne se vietato dal diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri, trasmettono all’Ufficio, su richiesta dello stesso o di propria iniziativa, ogni documento o informazione che essi detengono, relativi ad un’indagine in corso dell’Ufficio.

Prima dell’avvio di un’indagine, essi trasmettono, su richiesta dell’Ufficio, qualsiasi documento o informazione in loro possesso necessari per valutare le accuse o per applicare i criteri relativi all’avvio di un’indagine di cui all’articolo 5, paragrafo 1.”;

(c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, tranne se vietato dal diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri, trasmettono all’Ufficio ogni altro documento o informazione che essi detengono ritenuti pertinenti, relativi alla lotta contro le frodi, contro la corruzione e contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione.”;

(d) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4. Il presente articolo non si applica all’EPPO per quanto riguarda i reati in relazione ai quali potrebbe esercitare la propria competenza a norma degli articoli 22 e 25 del regolamento (UE) 2017/1939.

Ciò non pregiudica la possibilità per l’EPPO di fornire all’Ufficio informazioni pertinenti sui casi conformemente all’articolo 34, paragrafo 8, all’articolo 36, paragrafo 6, all’articolo 39, paragrafo 4, e all’articolo 101, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2017/1939.”

(8) L’articolo 9 è così modificato:

(a) al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“In casi debitamente giustificati in cui occorra garantire la riservatezza dell’indagine e/o che comportino il ricorso a procedure d’indagine che rientrano nell’ambito di competenza dell’EPPO o di un’autorità giudiziaria

nazionale, il direttore generale può decidere di differire l'esecuzione dell'obbligo di invitare la persona interessata a presentare le sue osservazioni.”

(9) L'articolo 10 è così modificato:

(a) al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

“L'Ufficio designa un responsabile della protezione dei dati conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001.”

(10) L'articolo 11 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“La relazione è accompagnata dalle raccomandazioni del direttore generale sui provvedimenti da adottare. Tali raccomandazioni indicano, se del caso, eventuali misure disciplinari, amministrative, finanziarie e/o giudiziarie che le istituzioni, gli organi e gli organismi e le autorità competenti degli Stati membri interessati devono adottare, e precisano in particolare gli importi stimati da recuperare, nonché la qualificazione giuridica preliminare dei fatti accertati.”;

(b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nel redigere dette relazioni e raccomandazioni si tiene conto delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e, per quanto applicabile, del diritto nazionale dello Stato membro interessato.

Dopo una semplice verifica della loro autenticità, le relazioni così redatte costituiscono elementi di prova nei procedimenti giudiziari di carattere non penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e nei procedimenti amministrativi negli Stati membri.

Le relazioni redatte dall'Ufficio costituiscono elementi di prova nei procedimenti penali dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali. Le relazioni sono soggette alle medesime regole di valutazione applicabili alle relazioni amministrative nazionali e ne hanno la medesima valenza probatoria.

Gli Stati membri comunicano all'Ufficio tutte le disposizioni del diritto nazionale pertinenti ai fini del terzo comma.

Le relazioni redatte dall'Ufficio costituiscono elementi di prova nei procedimenti giudiziari dinanzi agli organi giurisdizionali dell'Unione e nei procedimenti amministrativi nell'Unione.”;

(c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le relazioni e le raccomandazioni redatte in seguito a un'indagine esterna e ogni pertinente documento ad esse collegato sono trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri interessati, conformemente alle norme relative alle indagini esterne, e, se necessario, all'istituzione, all'organo o all'organismo interessati. Tali istituzioni, organi e organismi danno alle indagini esterne il seguito richiesto dalle risultanze ottenute, e ne informano l'Ufficio entro il termine fissato nelle raccomandazioni che accompagnano la relazione nonché su richiesta dell'Ufficio.”

(11) L'articolo 12 è così modificato:

- (a) al paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente:
“Esso può anche trasmettere informazioni all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato.”;
- (b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
“3. Le autorità competenti dello Stato membro interessato, tranne se vietato dal diritto nazionale, informano l’Ufficio in tempo utile, di propria iniziativa o su richiesta dell’Ufficio, delle misure adottate sulla base delle informazioni loro trasmesse ai sensi del presente articolo.”;
- (c) è aggiunto il seguente paragrafo 5:
“5. L’Ufficio può, di propria iniziativa o su richiesta, scambiare informazioni pertinenti con la rete Eurofisc istituita dal regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio¹⁶.”

(12) Sono inseriti gli articoli seguenti:

“Articolo 12 bis

Servizi di coordinamento antifrode negli Stati membri

1. Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri designano un servizio (“servizio di coordinamento antifrode”) per agevolare una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci con l’Ufficio, ivi incluse le informazioni di carattere operativo. Se del caso e conformemente al diritto nazionale, il servizio di coordinamento antifrode può essere considerato un’autorità competente ai fini del presente regolamento.
2. Su richiesta dell’Ufficio, prima che sia stata adottata una decisione in merito all’opportunità di avviare un’indagine, nonché durante o dopo un’indagine, i servizi di coordinamento antifrode prestano, ottengono o coordinano l’assistenza necessaria per consentire all’Ufficio di svolgere efficacemente le sue mansioni. Tale assistenza comprende, in particolare, l’assistenza fornita dalle autorità nazionali competenti conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafi 2 e 3.
3. L’Ufficio può chiedere l’assistenza dei servizi di coordinamento antifrode nel quadro delle attività di coordinamento svolte in conformità dell’articolo 12 *ter*, compresi, se del caso, la cooperazione orizzontale e lo scambio di informazioni tra i servizi di coordinamento antifrode.

Articolo 12 ter

Attività di coordinamento

1. A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, l’Ufficio può organizzare e agevolare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza e agli altri strumenti giuridici in vigore, le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali. A tal fine, le autorità partecipanti e l’Ufficio possono raccogliere, analizzare e scambiare informazioni, comprese informazioni operative.

¹⁶ Regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1).

Su richiesta di tali autorità, il personale dell'Ufficio può accompagnare le autorità competenti durante l'esercizio delle loro attività di indagine. Si applicano l'articolo 6, l'articolo 7, paragrafi 6 e 7, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 10.

2. L'Ufficio può redigere una relazione sulle attività di coordinamento svolte e trasmetterla, se del caso, alle autorità nazionali competenti e alle istituzioni, agli organi e agli organismi interessati.
3. Il presente articolo si applica fatto salvo l'esercizio, da parte dell'Ufficio, delle competenze conferite alla Commissione nelle disposizioni specifiche che disciplinano la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e la cooperazione tra queste e la Commissione.
4. L'Ufficio può partecipare alle squadre investigative comuni istituite conformemente al diritto dell'Unione applicabile e procedere, in tale ambito, allo scambio delle informazioni operative ottenute a norma del presente regolamento.

Articolo 12 *quater*

Comunicazione all'EPPO di qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la propria competenza

1. L'Ufficio comunica all'EPPO senza indebito ritardo qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la propria competenza in conformità dell'articolo 22 e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939. La segnalazione avviene in qualsiasi momento, prima o nel corso delle indagini dell'Ufficio.
2. La segnalazione contiene, come minimo, una descrizione dei fatti, compresa una valutazione del danno reale o potenziale, la possibile qualificazione giuridica e qualsiasi informazione disponibile riguardo alle potenziali vittime, agli indagati e a qualsiasi altra persona coinvolta.
3. L'Ufficio non è tenuto a segnalare all'EPPO accuse manifestamente infondate.

Laddove le informazioni ricevute dall'Ufficio non comprendano gli elementi di cui al paragrafo 2 e non sia in corso un'indagine dell'Ufficio, quest'ultimo può procedere a una valutazione preliminare delle accuse. La valutazione viene effettuata senza indugio e comunque entro due mesi dal ricevimento delle informazioni. Nel corso di tale valutazione si applicano l'articolo 6 e l'articolo 8, paragrafo 2.

Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, in seguito alla valutazione preliminare l'Ufficio effettua la segnalazione all'EPPO.

4. Se la condotta di cui al paragrafo 1 viene riscontrata nel corso di un'indagine dell'Ufficio e l'EPPO avvia un'indagine in seguito alla segnalazione, l'Ufficio interrompe la propria indagine sugli stessi fatti, tranne nei casi di cui agli articoli 12 *sexies* o 12 *septies*.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, conformemente all'articolo 12 *octies*, paragrafo 2, l'Ufficio verifica tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli dell'EPPO se quest'ultima stia conducendo un'indagine. L'Ufficio può chiedere ulteriori informazioni all'EPPO, la quale risponde a tale richiesta entro dieci giorni lavorativi.

5. Le istituzioni, gli organi e gli organismi possono chiedere all'Ufficio di effettuare una valutazione preliminare delle accuse segnalate loro. Ai fini di tali richieste, si applica il paragrafo 3.
6. Qualora, in seguito alla segnalazione all'EPPO in conformità del presente articolo, l'Ufficio chiuda la propria indagine, l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11 non si applicano.

Articolo 12 *quinquies*

Non sovrapposizione delle indagini

Il direttore generale non avvia un'indagine ai sensi dell'articolo 5 se l'EPPO sta svolgendo un'indagine sugli stessi fatti, tranne nei casi di cui agli articoli 12 *sexies* e 12 *septies*.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, conformemente all'articolo 12 *octies*, paragrafo 2, l'Ufficio verifica tramite il sistema automatico di gestione dei fascicoli dell'EPPO se quest'ultima stia conducendo un'indagine. L'Ufficio può chiedere ulteriori informazioni all'EPPO, la quale risponde a tale richiesta entro dieci giorni lavorativi.

Articolo 12 *sexies*

Sostegno dell'Ufficio all'EPPO

1. Nel corso di un'indagine condotta dall'EPPO, e su richiesta di quest'ultima a norma dell'articolo 101, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, l'Ufficio, conformemente al proprio mandato, sostiene o integra l'attività dell'EPPO, in particolare:
 - (a) fornendo informazioni, analisi (comprese analisi forensi), competenze e sostegno operativo;
 - (b) facilitando il coordinamento delle azioni specifiche delle autorità nazionali amministrative competenti e degli organi dell'Unione;
 - (c) conducendo indagini amministrative.
2. A norma del paragrafo 1, la richiesta viene trasmessa per iscritto e precisa la misura o le misure che l'EPPO chiede all'Ufficio di attuare e, se del caso, il calendario previsto a tal fine. Nella misura in cui siano pertinenti ai propri fini, la richiesta contiene informazioni sull'indagine dell'EPPO. Se necessario, l'Ufficio può chiedere informazioni supplementari.

Articolo 12 *septies*

Indagini complementari

1. In casi debitamente giustificati in cui l'EPPO stia svolgendo un'indagine, se il direttore generale ritiene opportuno che sia avviata un'indagine conformemente al mandato dell'Ufficio al fine di agevolare l'adozione di misure cautelari o di misure finanziarie, disciplinari o amministrative, l'Ufficio informa l'EPPO per iscritto, specificando la natura e le finalità dell'indagine.

Entro 30 giorni dal ricevimento di tali informazioni l'EPPO può opporsi all'avvio di un'indagine o al compimento di determinati atti ad essa relativi, qualora ciò risulti necessario per evitare di compromettere la propria indagine o azione penale e fino a

quando sussistano tali motivi. Quando i motivi che giustificano l'obiezione non sussistono più, l'EPPO ne informa l'Ufficio senza indebito ritardo.

Qualora l'EPPO non vi si opponga entro i termini stabiliti al comma precedente, l'Ufficio può avviare un'indagine, che svolge in stretta consultazione con l'EPPO.

L'Ufficio sospende o interrompe la propria indagine, o si astiene dal compiere determinati atti ad essa relativi, se l'EPPO vi si oppone successivamente per le stesse ragioni di cui al secondo comma.

2. Qualora, in risposta a una richiesta di informazioni presentata in conformità dell'articolo 12 *quinquies*, l'EPPO comunichi all'Ufficio che non sta svolgendo alcuna indagine e successivamente avvii un'indagine sugli stessi fatti, ne informa senza indugio l'Ufficio. Se, dopo aver ricevuto tali informazioni, il direttore generale ritiene che l'indagine avviata dall'Ufficio debba proseguire al fine di agevolare l'adozione di misure cautelari o di misure finanziarie, disciplinari o amministrative, si applica il paragrafo 1.

Articolo 12 *octies*

Accordi di lavoro e scambio di informazioni con l'EPPO

1. Ove necessario per agevolare la cooperazione con l'EPPO di cui all'articolo 1, paragrafo 4 *bis*, l'Ufficio conclude accordi amministrativi con l'EPPO. Tali accordi di lavoro possono stabilire modalità pratiche per lo scambio di informazioni, compresi dati personali, informazioni operative, strategiche o tecniche e informazioni classificate. Essi comprendono disposizioni particolareggiate sullo scambio continuo di informazioni durante il ricevimento e la verifica delle accuse da parte di entrambi gli uffici.
 2. L'Ufficio ha accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel sistema di gestione dei fascicoli dell'EPPO. Quando è riscontrata una corrispondenza tra i dati inseriti dall'Ufficio nel sistema di gestione dei fascicoli e quelli detenuti dall'EPPO, ne è data notizia sia all'EPPO che all'Ufficio. L'Ufficio adotta misure adeguate a consentire che l'EPPO abbia accesso, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo, alle informazioni contenute nel suo sistema di gestione dei fascicoli.”
- (13) L'articolo 16 è così modificato:
- (a) al paragrafo 1, la terza frase è sostituita dalla seguente:
“Rappresentanti della Corte dei conti, dell'EPPO, di Eurojust e/o Europol possono essere invitati a partecipare in casi specifici, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del direttore generale o del comitato di vigilanza.”;
 - (b) al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) il quadro delle relazioni tra l'Ufficio e le istituzioni, organi e organismi, in particolare l'EPPO.”
- (14) L'articolo 17 è così modificato:
- (a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
“3. Il direttore generale non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo nell'adempimento delle sue funzioni relative all'avvio ed allo svolgimento delle indagini esterne ed interne o delle attività di

coordinamento, oppure alla stesura delle relative relazioni. Qualora il direttore generale ritenga che una misura adottata dalla Commissione comprometta la sua indipendenza, ne informa immediatamente il comitato di vigilanza e decide se presentare o meno ricorso contro la Commissione davanti alla Corte di giustizia.”;

(b) al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) dei casi in cui le informazioni siano state trasmesse alle autorità giudiziarie degli Stati membri e all’EPPO;”;

(c) al paragrafo 8, primo comma, è aggiunta la lettera e) seguente:

“e) relazioni con l’EPPO.”

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*.
2. Gli articoli da 12 *quater* a 12 *septies* di cui all’articolo 1, punto 12, si applicano a decorrere dalla data stabilita conformemente all’articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente